



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato Istruttore, Dott. Francesco Liguori,

**VISTO**

il provvedimento motivato di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute adottato, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 175/16 (TUSP), dal **Comune di Bosnasco (PV)**

**RILEVATO**

- che, ai sensi dell'art. 24, comma 1 primo periodo, cit., *«le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2»;*
- che, ai sensi del terzo comma del medesimo art. 24, *«il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo»;*

**CONSIDERATO**

che, allo stato degli atti e sulla base degli elementi conoscitivi offerti dallo stesso Ente sulle proprie società partecipate, non sono emerse, ex art. 24 TUSP, criticità nelle partecipazioni detenute dal Comune di Bosnasco (PV);

**P.Q.M.**

Dispone la chiusura del procedimento istruttorio, fatta salva ogni successiva verifica ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/2016 e in occasione dei controlli sulla gestione finanziaria del Comune di Bosnasco (PV) ai sensi degli artt. 147 quinquies, comma 3, e 148 bis, comma 2, TUEL.

Il Magistrato istruttore  
Dott. Francesco Liguori



FRANCESCO LIGUORI  
CORTE DEI CONTI  
26.11.2020 11:45:26 CET



CORTE DEI CONTI